



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO
PER IL CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO
E LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Approvato con deliberazione del Consiglio n. **89** del **16.06.2011**

Entrata in vigore il **01.07.2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella

INDICE

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 – Sicurezza urbana

Articolo 3 – Decoro urbano

Articolo 4 – Quietè pubblica

Articolo 5 – Imbrattamenti e danneggiamenti

Articolo 6 – Esercizi pubblici e luoghi di ritrovo

Articolo 7 – Accattonaggio

Articolo 8 – Nomadismo

Articolo 9 – Ordinanze del Sindaco

Articolo 10 – Disposizioni finali

COMUNE DI SEDICO

*** * ***

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO E LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

*** * ***

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento:
 - a) stabilisce le norme per il contrasto del degrado urbano e le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente e la generale vivibilità del territorio comunale;
 - b) è adottato ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", della legge n. 65 del 07.03.1986 "*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*", del decreto legge n. 92 del 23.05.2008 "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", del Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 "*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*";
 - c) si applica all'interno del territorio comunale, in tutte le aree, gli spazi e i locali pubblici, privati soggetti all'uso pubblico o comunque aperti al pubblico, salvo diversa disposizione.
2. In ogni caso restano ferme le disposizioni e le sanzioni previste dalle leggi e dai provvedimenti statali e regionali.

Articolo 2 – Sicurezza urbana

1. Il Comune tutela la sicurezza urbana, anche in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol che rendono le persone pericolose per sé stesse e per gli altri.
2. È vietato consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico diverso dalle pertinenze di bar, locali e luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione.
3. La disposizione del comma 2 può essere derogata con provvedimento espresso del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse.
4. **SANZIONE:** La violazione del comma 2 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta l'importo di € 50,00.

Articolo 3 – Decoro urbano

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito è vietato:
 - a) dormire o sdraiarsi sulle strade o sui marciapiedi ovvero utilizzare le panchine in modo improprio (es. poggiare i piedi sulla seduta);
 - b) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare o dormire, compiendo atti contrari alla nettezza o al decoro dei luoghi;

- c) bivaccare recando intralcio o disturbo al transito delle persone ovvero ostruendo l'ingresso a edifici o spazi pubblici o privati;
 - d) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - e) sputare, vomitare a causa dell'abuso di alcol o gettare chewing-gum o mozziconi di sigaretta sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito;
 - f) abbandonare oggetti o materiali che possono causare pericolo per l'incolumità delle persone o degli animali ovvero ledere il decoro urbano o l'immagine del Comune.
2. **SANZIONE:** Le violazioni ai divieti previsti dal comma 1 sono punite ciascuna con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta l'importo di € 50,00.

Articolo 4 – Quietè pubblica

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita urbana.
2. È vietato disturbare, anche in concorso con altre persone, nei luoghi pubblici o privati, con la voce o con qualunque altro mezzo (es. strumenti musicali, radio, televisione, strumenti elettronici, macchinari, ecc.), la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, anche singole, da valutarsi secondo il normale apprezzamento in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le sagre e le altre manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, poiché disciplinate da apposito regolamento.
4. **SANZIONE:** La violazione del comma 2 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta l'importo di € 50,00.

Articolo 5 – Imbrattamenti e danneggiamenti

1. È vietato imbrattare, sporcare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento anche colposo, a strade, piazze, cortili, muri, costruzioni di ogni tipo, attrezzature, arredi urbani, segnaletica, monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede, di proprietà pubblica o privata.
2. Il trasgressore è obbligato alla immediata rimessione in pristino di luoghi e cose di proprietà pubblica; in caso contrario potrà provvedere direttamente il Comune addebitando le spese al trasgressore.
3. **SANZIONE:** La violazione del comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta l'importo di € 50,00.

Articolo 6 – Esercizi pubblici e luoghi di ritrovo

1. I titolari degli esercizi pubblici e i gestori dei luoghi di ritrovo devono adottare tutte le cautele possibili impedire gli schiamazzi e i rumori causati dai propri avventori (es. esporre in luogo visibile un cartello che riporti le sanzioni stabilite dal presente regolamento, richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, ecc.).
2. I titolari degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di bevande ed i gestori dei luoghi di ritrovo autorizzati alla somministrazione di bevande hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'area esterna al locale o all'area oggetto di autorizzazione e di rimuovere i rifiuti e gli oggetti abbandonati dagli avventori nel raggio di 20 metri dal locale stesso o dall'area oggetto di autorizzazione (es. bicchieri,

bottiglie, lattine, tovaglioli, piatti, mozziconi di sigaretta, ecc). Nell'area di pertinenza di più esercenti e/o gestori l'obbligo incombe su ciascuno di essi. Il Comune potrà provvedere alla pulizia dell'area addebitando le spese al trasgressore.

3. Dopo le ore 24:00 fino alla chiusura i titolari degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di bevande alcoliche e i gestori dei luoghi di ritrovo autorizzati alla somministrazione di bevande alcoliche hanno l'obbligo di fornire le bevande ai propri avventori utilizzando esclusivamente contenitori di plastica o di altro materiale non pericoloso, al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come armi improprie da persone in stato di alterazione psico-fisica.
4. **SANZIONE:** La violazione del comma 2 o del comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta l'importo di € 100,00.

Articolo 7 – Accattonaggio

1. È vietato l'accattonaggio nei luoghi di mercato, piazze, aree adibite alla sosta, parchi pubblici, stazione ferroviaria e zone limitrofe, parcheggi pubblici, intersezioni stradali, vie pubbliche, aree antistanti le strutture commerciali, punti di ritrovo per giovani (es. sale giochi, palestre, impianti sportivi ecc.), in prossimità dei luoghi di culto, cimiteri, monumenti storici, durante le manifestazioni pubbliche e ogniqualvolta l'accattonaggio comporti intralcio alla circolazione pedonale o viaria o all'accesso alle abitazioni.
2. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.
3. È vietato l'accattonaggio svolto con insistenza, o comunque in modo invasivo, presso le abitazioni o disturbando i passanti.
4. **SANZIONE:** La violazione del comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta l'importo di € 50,00.
5. **SANZIONE:** La violazione del comma 2 o del comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta l'importo di € 100,00.

Articolo 8 – Nomadismo

1. È vietata la sosta in tende, caravan, autocaravan, roulotte, camper o similari mezzi mobili utilizzati come normale abitazione, su qualunque area pubblica, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le aree di uso pubblico, salvo le zone appositamente attrezzate dotate dei requisiti e delle autorizzazioni previste.
2. A coloro che sostano in violazione del comma 1 è intimato lo sgombero e la pulizia dell'area entro le successive 8 ore, oltre alla rimozione dei rifiuti e di quant'altro occupi il suolo pubblico.
3. In caso di particolari situazioni che possono determinare pericolo di emergenze igienico-sanitarie, il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo adotta apposita ordinanza di sgombero indicando i tempi e le modalità più opportune.
4. In caso di inottemperanza alla intimazione prevista dal comma 2 il Comune potrà provvedere alla pulizia e allo sgombero dell'area, anche ordinando la rimozione forzata dei veicoli, addebitando le spese al trasgressore.
5. **SANZIONE:** L'inottemperanza alla intimazione prevista dal comma 2 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta l'importo di € 50,00.
6. Il proprietario dei mezzi indicati al comma 1 è responsabile in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione e delle spese di pulizia e sgombero dell'area.

Articolo 9 – Ordinanze del Sindaco

1. Al fine di combattere specifiche situazioni di degrado urbano, lesioni al decoro o alla vivibilità del territorio comunale, pericoli per la sicurezza di persone o animali, ovvero il disturbo della quiete pubblica e della tranquillità delle persone, il Sindaco, con ordinanza motivata di durata temporanea, anche con efficacia limitata ad una sola parte del territorio comunale, può aumentare l'importo delle sanzioni previste dal presente regolamento o introdurre nuove sanzioni amministrative.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981, a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.
2. L'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. della legge 689/81 è il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01.07.2011.